

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1027 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Ruggero LUDERGNANI e della società S.P.A.L. S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

RUGGERO LUDERGNANI, Allenatore UEFA B all'epoca dei fatti, Responsabile tecnico del settore giovanile tesserato per la Società S.P.A.L. SRL, in violazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 40, comma 5, delle NOIF, perché, tra il mese di gennaio 2020 e il mese di maggio 2020, intratteneva plurimi contatti con il Sig. Alessandro Curcio, padre del calciatore Edoardo Curcio, al fine di accordarsi per la futura sottoscrizione di un tesseramento pluriennale del predetto calciatore in favore della Società S.P.A.L. SRL a decorrere dalla s.s. 2020/2021, sebbene il calciatore, all'epoca dei contatti, fosse tesserato per la società Frosinone Calcio s.r.l. e senza avere, peraltro, contattato preventivamente detta società di appartenenza;

S.P.A.L. S.R.L., per responsabilità a fini disciplinari, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ruggero LUDERGNANI e dal Sig. Walter Mattioli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.P.A.L. S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila) di ammenda per il Sig. Ruggero LUDERGNANI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento) di ammenda per la S.P.A.L. S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina